

Legge regionale 27 marzo 1996 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 47

(Articolazione della dirigenza)(2)(3)(4)(9)

1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica e su più profili professionali.

(24)

2. Nell'ambito della qualifica di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:

a) direttore generale;

b) direttore centrale;

c) vicedirettore centrale;

d) direttore di Servizio;

e) direttore di staff.

(10)(25)

3. Il direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, in posizione sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di sovrintendenza e di impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente medesimo e dalla Giunta regionale e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle Direzioni centrali; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. L'incarico di direttore centrale comporta la preposizione a una Direzione centrale o a una struttura equiparata a Direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni. L'incarico di direttore di Servizio comporta la preposizione a un Servizio o a una struttura equiparata a Servizio.

(26)

3 bis. L'incarico di Vicedirettore centrale può essere conferito presso ogni Direzione centrale o struttura direzionale equiparata, a eccezione degli enti regionali. Il Vicedirettore centrale coadiuva il Direttore centrale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore centrale, o equiparato, ed è nominato dal Direttore centrale o equiparato tra i direttori incardinati presso la medesima Direzione centrale o struttura direzionale equiparata.

(16)(17)(27)(45)(47)(52)(57)(59)

4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche con contratto a tempo determinato di diritto privato; il conferimento a un dipendente del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico e il servizio prestato in forza di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione opera a supporto del Presidente quale responsabile dell'Ufficio di Gabinetto, struttura di diretta collaborazione con il Presidente medesimo. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è correlato alla durata in carica del Presidente della Regione. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere d) ed e), non possono essere conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.

(11)(18)(23)(28)(33)(35)(38)(40)(42)(44)(48)(53)(54)(55)

4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b), rivestono carattere di fiduciarità. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.

(12)(19)(22)(29)(36)(39)(41)(43)(46)(49)(56)(58)

4 ter.

(ABROGATO)

(13)(30)

4 quater.

(ABROGATO)

(14)(31)

4 quinquies. Al direttore di staff possono essere attribuiti particolari progetti o attività; al medesimo può essere, altresì, assegnato personale. Il Direttore di staff può sottoscrivere proposte di deliberazioni della Giunta regionale ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità.

(15)(20)(21)(32)(34)(50)(51)

5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale provenienti dal settore pubblico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

6.

(ABROGATO)

(37)

7.

(ABROGATO)

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 31/1997

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 1/2000

3 Articolo sostituito da art. 2, comma 20, L. R. 10/2001

- 4** Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 10/2002
- 5** Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 1, L. R. 20/2002
- 6** Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 20/2002
- 7** Comma 7 sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 20/2002
- 8** Abrogato il comma 7, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
- 9** Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 4/2004
- 10** Lettera a) del comma 2 abrogata, a decorrere dall'1 settembre 2008, a seguito di quanto disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della presente legge, dall'art. 31, comma 1, lett. a) del DPRReg. 8/8/2008, n. 209, recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" (B.U.R. 20/8/2008, n. 34).
- 11** Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 16/2010
- 12** Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
- 13** Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
- 14** Comma 4 quater aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
- 15** Comma 4 quinquies aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
- 16** Comma 3 bis aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 17/2010
- 17** Comma 3 bis sostituito da art. 14, comma 36, lettera a), L. R. 22/2010
- 18** Parole sostituite al comma 4 da art. 14, comma 36, lettera b), L. R. 22/2010
- 19** Parole sostituite al comma 4 bis da art. 14, comma 36, lettera c), L. R. 22/2010
- 20** Parole aggiunte al comma 4 quinquies da art. 14, comma 36, lettera d), L. R. 22/2010
- 21** Parole aggiunte al comma 4 quinquies da art. 12, comma 34, L. R. 11/2011

- 22** Integrata la disciplina del comma 4 bis da art. 10, comma 11 bis, L. R. 11/2011
- 23** Parole soppresse al comma 4 da art. 12, comma 5, L. R. 27/2012
- 24** Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 8/2013
- 25** Comma 2 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 8/2013
- 26** Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 8/2013
- 27** Comma 3 bis sostituito da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 8/2013
- 28** Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 8/2013
- 29** Parole sostituite al comma 4 bis da art. 7, comma 1, lettera f), L. R. 8/2013
- 30** Comma 4 ter abrogato da art. 7, comma 1, lettera g), L. R. 8/2013
- 31** Comma 4 quater abrogato da art. 7, comma 1, lettera h), L. R. 8/2013
- 32** Parole soppresse al comma 4 quinquies da art. 7, comma 1, lettera i), L. R. 8/2013
- 33** Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 1, L. R. 16/2013
- 34** Parole aggiunte al comma 4 quinquies da art. 12, comma 12, L. R. 20/2015
- 35** Parole soppresse al comma 4 da art. 53, comma 2, lettera d), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.
- 36** Comma 4 bis sostituito da art. 53, comma 2, lettera e), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.
- 37** Comma 6 abrogato da art. 53, comma 2, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
- 38** Parole soppresse al c. 4 da art. 53, c. 2, lett. d), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/1/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 3, c. 1, L.R. 15/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

39 Comma 4 bis sostituito da art. 53, c. 2, lett. e), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/1/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 3, c. 1, L.R. 15/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

40 Parole soppresse al c. 4 da art. 53, c. 2, lett. d), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/11/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

41 Comma 4 bis sostituito da art. 53, c. 2, lett. e), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/11/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

42 Parole soppresse al c. 4, da art. 53, c. 2, lett. d), L.R. 18/2016 con effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

43 Comma 4 bis sostituito, da art. 53, c. 2, lett. e), L.R. 18/2016, con effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

44 Le disposizioni differite, già disposte al comma 4 e al comma 4 bis del presente articolo, rimangono prive di effetto a seguito dell'abrogazione dell'art. 53, c. 2, lett. d) e e), L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 3, c. 1, lett. w), L.R. 26/2018.

45 Comma 3 bis sostituito da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 11, c. 2, L.R. 26/2018.

46 Comma 4 bis sostituito da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018

47 Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 3, L. R. 26/2018

48 Parole soppresse al comma 4 da art. 102, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019

49 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 102, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019

50 Parole soppresse al comma 4 quinquies da art. 102, comma 1, lettera e), L. R. 9/2019 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg. 27/8/2004, n. 0277/Pres., come disposto dall'art. 102, c. 3 della L.R. 9/2019.

51 Le modifiche apportate al comma 4 quinquies del presente articolo hanno effetto dal 2/8/2019, data di entrata in vigore del regolamento di modifica, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali DPREg. 27/8/2004, n. 0277/Pres., emanato con DPREg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31).

52 Parole soppresse al comma 3 bis da art. 10, comma 1, L. R. 15/2020 . La disposizione si applica anche nel caso di preposizione a strutture direzionali a livello di Servizio già in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2020.

53 Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 3, lettera a), L. R. 14/2022

54 Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 14/2022

55 Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 14/2022

56 Parole soppresse al comma 4 bis da art. 18, comma 3, lettera c), L. R. 14/2022

57 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 11/2023 , con effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, come disposto dall'art. 7, c. 1, della medesima L.R. 11/2023.

58 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 11/2023 , con effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, come disposto dall'art. 7, c. 1, della medesima L.R. 11/2023.

59 Le modifiche apportate ai commi 3 bis e 4 bis hanno effetto dal 11/7/2023, data di entrata in vigore del regolamento di modifica del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con DPREg. 7/7/2023, n. 0119/Pres. (B.U.R. 10/7/2023, S.O. n. 23).